Considerando che la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1964 la concessione di un contingente di un volume di 60.000 tonnellate ; che resterebbe quindi un margine di 25.000 tonnellate per le importazioni dagli altri paesi membri, margine che darebbe loro la possibilità di invertire la tendenza attuale per quanto riguarda il loro contributo all'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania e di aumentare le loro vendite verso quest'ultima ; che, di conseguenza, la fissazione del volume del contingente per il 1964 al livello di 60.000 tonnellate appare adeguata ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato all'importazione dai paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi non è ammissibile a un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni dagli altri Stati membri ;

Considerando che il Protocollo n. XII, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, prevede la possibilità di autorizzare l'introduzione di un contingente tariffario solo a condizione che le merci importate col beneficio di tali contingenti vengano trasformati all'interno dello Stato membro importatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario al dazio del 5%, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di alluminio grezzo, non in lega, della voce ex 76.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 60.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri paesi membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Bruxelles, 17 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1963

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(64/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 125 ;

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29 ;

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributi presentate al Fondo sociale europeo (3) ;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 31 agosto 1960, pag. 1189/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 10 giugno 1963, pag. 1605/63.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 153 del 24 ottobre 1963, pag. 2563/63.

Viste le richieste del 2 luglio, 26 settembre e 28 dicembre 1962 nonché quelle del 27 marzo e 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica federale di Germania in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo totale di DM 2.462.458,69 ;

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (1) ;

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 18 ottobre 1963 ;

Considerando che le richieste in oggetto concernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° aprile 1960 — 31 marzo 1962 incluso sotto la responsabilità ed a carico della « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) », organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del citato regolamento ;

Considerando che le richieste di cui trattasi sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni lavoratori la cui percentuale (0,37 %) è stata determinata in base ai risultati della verifica mediante sondaggio effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, e che non possono essere quindi prese in considerazione ; che il numero di questi casi corrisponde nella richiesta ad un importo di DM 9.111,10 ;

Considerando che dall'esame delle richieste, nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 di tale regolamento ; che queste richieste rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare a quelle di cui agli articoli 5 e 20 ;

Considerando di conseguenza che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalla « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) », previa deduzione di un ammontare di DM 9.111,10 e che l'importo del contributo del Fondo ammonta pertanto a DM 2.462.458,69 — DM 9.111,10 = DM 2.453.347,59 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, con il parere del 18 ottobre 1963, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania in ordine alla concessione di un contributo per le spese sostenute dalla « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) », organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° aprile 1960 — 31 marzo 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che regolano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di un importo ridotto a DM 2.453.347,59. La parte eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è stabilito a DM 2.453.347,59 (pari a circa 613.337 u. c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Bruxelles, 18 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 8 del 1° febbraio 1962, pag. 144/62.